



CITTÀ DI DESIO

REGOLAMENTO

IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

*APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 50 DEL 9 LUGLIO 2015*

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina la determinazione e gli elementi specificativi delle procedure di applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni contenute in regolamenti comunali o definite da ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti, con riferimento e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Per ordinanze si devono ritenere sia i provvedimenti emanati dal Sindaco per espressa previsione di norme di legge e statutaria sia quelli emanati dai dirigenti, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche per violazioni di norme di legge in materie di competenza comunale contenenti unicamente il precetto, ma non definitorie della relativa sanzione.

3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E RELAZIONE CON ALTRI REGOLAMENTI.

Le disposizioni di regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative correlate agli articoli 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934 n° 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale può comunque definire con disposizioni contenute in specifici regolamenti adeguate sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni in essi contenute, nel rispetto degli elementi generali di riferimento dati dalla legge 24 novembre 1981 n°689 e dal presente regolamento.

ART.3 - SOGGETTI ACCERTATORI

1. Nell'ambito dell'Amministrazione Comunale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connessi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti sono svolte dai soggetti incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa.

2. L'Amministrazione Comunale per funzioni e compiti comportanti la vigilanza ed il controllo sull'osservanza di disposizioni di regolamenti comunali o di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti sanzionate in via amministrativa può altresì abilitare dipendenti propri o di società appaltatrici di servizi, all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti loro attribuiti.

ART. 4 - AUTORITÀ COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO

1. Il Sindaco viene individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81.

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 5 - SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7/bis del D.Lgs, 18 agosto 2000 n. 267 e del capo 1° della L. 24 novembre 1981 n. 689, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui al presente regolamento consiste nel pagamento di una somma in denaro non inferiore a Euro 25,00 e non superiore a Euro 500,00.

2. Si intendono conseguentemente modificate in tal senso tutte le disposizioni comunali che stabiliscono come sanzione una somma inferiore o superiore ai limiti sopra indicati.

3. Entro i limiti degli importi di cui al comma 1, i singoli regolamenti ed ordinanze comunali possono prevedere sanzioni edittali in misura diversa, in relazione alle singole ipotesi di violazione e relativa gravità.

4. Qualora la sanzione edittale non sia prevista dallo specifico Regolamento oppure dall'ordinanza sindacale o dirigenziale, la violazione agli stessi è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00.

5. Fuori dai casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

ART. 6 - SANZIONI ACCESSORIE ED INTERVENTI COMPLEMENTARI AL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DI SEQUESTRO E DISSEQUESTRO

1. Sulla base di quanto previsto dalla legge o dai singoli regolamenti comunali in ordine a fattispecie, presupposti e modalità operative, qualora l'oggetto dell'illecito sia cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione oppure sia prodotto dell'illecito stesso, può essere disposta quale sanzione accessoria per i casi previsti dalla legge, la confisca amministrativa, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Deve comunque sempre essere disposta la confisca amministrativa delle cose, la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscono violazione amministrativa.

3. I soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

A fronte delle specifiche deduzioni dell'interessato presentate ai sensi dell'art. 19 della legge n. 24 novembre 1981, n. 689 può essere disposto il dissequestro delle cose.

4. Le caratteristiche fondamentali di ogni sanzione amministrativa oltre al pagamento di una somma di denaro sono;

- a) ripristino dello stato dei luoghi nel caso in cui il comportamento censurato e da cui sia derivata l'applicazione della sanzione abbia prodotto alterazioni/modifiche dei luoghi ;
- b) obbligo di ripristino a carico del trasgressore;
- c) esecuzione d'ufficio, con spesa a carico del trasgressore, nel caso di inadempimento all'obbligo di ripristino in tutte le varie forme tra cui, rimozione, pulizia, abbattimento di manufatti, sgombero.

ART. 7- APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E RIFERIMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLE SANZIONI A FRONTE DI REITERAZIONE DI ILLECITI

1. Secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate entro i limiti dettati dagli articoli 5 e 6 del presente regolamento, nonché nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, alla condotta dell'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

2. Qualora il soggetto che ha commesso un illecito comportante la violazione di una disposizione di un regolamento comunale o di un'ordinanza del Sindaco o del Dirigente compia ulteriori illeciti connessi tra loro o costituenti recidive di precedenti comportamenti illeciti, la sanzione amministrativa può essere aumentata progressivamente, sino al massimo stabilito dal precedente art. 5 per le violazioni di disposizioni di regolamenti comunali e dal precedente art. 6 per le violazioni di precetti stabiliti da ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti.

3. L'aumento progressivo della sanzione secondo quanto stabilito dal precedente comma 2 si applica anche qualora si abbia la violazione di più disposizioni discendente da una sola azione od omissione, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. L'accertamento e la valutazione delle situazioni inerenti la reiterazione di violazioni di disposizioni di regolamenti comunali o di precetti di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti con riferimento a quanto dettato dal precedente comma 2 è effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART.8 - PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI – ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO

1. Per tutte le sanzioni che siano previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della legge n. 689/1981, secondo le specificazioni definite nei successivi articoli da 10 a 14.

2. I soggetti addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni di regolamenti comunali o di Ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti per la cui violazione sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria sviluppano le attività di accertamento secondo la procedura e con i poteri definiti dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 9 - PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO

1. La violazione di una disposizione di un regolamento comunale o di un precetto stabilito da un'ordinanza del Sindaco o del Dirigente alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata mediante un processo verbale.

2. Il processo verbale di accertamento deve contenere:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
- d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
- e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
- f) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione, che vengono trascritte nel processo verbale sottoscritto dal trasgressore. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.
- g) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- h) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

3. In calce al processo verbale sono indicati l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. E' inoltre indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi ed i termini di presentazione degli stessi.

4. Qualora gli estremi della violazione siano notificati a mezzo posta, si osservano le modalità previste dalla legge vigente.

ART. 10 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. Il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove ammesso, determina l'estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria e delle eventuali sanzioni accessorie, salvo i casi previsti espressamente dalla legge, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 della medesima legge e dell'art. 12 del presente regolamento.

2. Ai fini della determinazione della somma pagabile in misura ridotta non si tiene conto di eventuali precedenti violazioni, anche nel caso in cui la reiterazione costituisce il presupposto per l'irrogazione di una sanzione di maggiore importo rispetto a quello stabilito.

3. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

4. Il pagamento, comprensivo delle spese postali e di notifica, è effettuato con le modalità determinate dalla legge e dai regolamenti.

ART.11 - RICORSO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE

1. Avverso i verbali di accertamento di violazioni amministrative, entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione, il responsabile della violazione stessa, così come l'obbligato

in solido, possono far pervenire al Sindaco, quale Autorità competente, scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentiti personalmente ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Sia nell'ipotesi di produzione dei scritti difensivi e documenti, che in quella di audizione personale, l'Ufficio Legale provvederà ad attivare le procedure finalizzate all'acquisizione di tutti gli elementi utili per la valutazione secondo i criteri fissati dall'art. 11 della legge 689/81, anche mediante richiesta di controdeduzioni scritte dall'Organo Accertatore. Qualora l'Organo Accertatore non si pronunci entro 60 giorni dalla richiesta, senza giustificato motivo, l'Ufficio che ha incarico l'istruttoria può procedere comunque alla decisione sul caso con la valutazione dei soli atti esistenti.

3. Il Sindaco individua il Dirigente/Assessore competente per materia all'emissione del provvedimento finale.

ART. 12 - ORDINANZA-INGIUNZIONE

1. Il Dirigente competente per materia, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma di denaro dovuta per la violazione commessa, tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 11 della Legge n. 689/81, e ne ingiunge il pagamento, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti dandone comunicazione all'organo che ha redatto il rapporto.

2. Nel caso non pervengano scritti difensivi, verrà emessa, dal Responsabile del Settore da cui dipende l'organo accertatore, l'ordinanza-ingiunzione applicando una maggiorazione del 50% rispetto alla sanzione prevista nel relativo verbale di accertamento di violazione nel rispetto dei termini previsti.

3. Il pagamento della somma deve essere effettuata nel termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, con le modalità indicate nella stessa ordinanza; se l'interessato risiede all'estero il termine è di 60 giorni.

ART. 13 – TERMINE PER L'EMISSIONE DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI

Il Termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione è di 5 anni dalla data di contestazione immediata o di notifica del processo verbale di accertamento, ai sensi dell'art. 28 L. 689/1981, termine prescrizione del diritto di riscossione delle sanzioni amministrative.

ART. 14 – DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE ORDINANZE INGIUNZIONI

1. In caso di presentazione del ricorso, in sede d'irrogazione della sanzione, l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente articolo 11, se ritiene fondato l'accertamento quantifica, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, la somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti edittali previsti dal singolo atto o regolamento ovvero, se non determinati, dalla disposizione di carattere generale di cui all' articolo 3, comma 3. A tal fine viene valutata:

a) la "gravità della violazione" è desunta dall'entità e dall'intenzionalità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito;

- b) l' "opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito" va inteso come condotta tenuta dal trasgressore successivamente alla commissione dell'illecito;
- c) la "personalità del trasgressore" è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico;
- d) le "condizioni economiche" sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo quanto risulta dagli atti d'ufficio o da specifica documentazione presentata;

2. l'autorità nel determinare l'ammontare delle sanzioni amministrative utilizza altresì i seguenti criteri:

a) se non vi sono scritti difensivi e se non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati, si applica l'importo della somma dovuta per il pagamento in misura ridotta maggiorata del 25%;

b) se dagli scritti difensivi presentati e/o dalla documentazione esistente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, ovvero la fattispecie risulti di difficile interpretazione normativa dovuta a giurisprudenza discordante sulla portata applicativa della norma, oppure si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito, oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, in assenza di reiterazione, si applica una sanzione pari al minimo edittale;

c) qualora sussista una prima reiterazione dell'illecito, accertata secondo i criteri di cui all'art. 8 bis della Legge 24 novembre 1981 n. 689, si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorata del 50%, mentre nel caso di ulteriore reiterazione dell'illecito si applica il massimo edittale;

d) se si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo si applica una sanzione pari al massimo edittale.

3. L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella legge 24 novembre 1981, n. 689 ovvero da regolamenti locali con essa non confliggenti, la rateizzazione è ammessa:

- a) seguito di irrogazione di sanzione a mezzo verbale di accertamento, e sull'ammontare dello stesso previsto in misura ridotta;
- b) al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, in presenza di ricorso o meno;
- c) in presenza di titolo esecutivo.

4. L'ammissione alla procedura rateizzata richiede, obbligatoriamente e congiuntamente al versamento della prima rata, il versamento in unica soluzione del 20% dell'importo dovuto.

5. Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino all'emissione dell'atto di accoglimento o diniego dello stesso.

6 La rateazione non è ammessa qualora da parte del trasgressore, o del soggetto richiedente, esistano morosità nei confronti dell'Amministrazione Comunale relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

7. Alle rateazioni concesse dovranno aggiungersi gli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale vigente.

8. Non è ammessa la rateazione di sanzioni che prevedono un pagamento in misura ridotta per importo non superiore, spese di procedimento escluse, a 100,00 Euro (cento/00). In ogni caso ciascuna rata non può essere inferiore a euro 50. L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue.

9. E' onere del soggetto tenuto al pagamento la dimostrazione dello stato di difficoltà economica.

10. Il mancato versamento anche di una sola rata fa decadere il diritto alla rateazione ed i termini per il versamento della rimanenza decorrono dal versamento dell'ultima rata regolare.

11. L'interessato che ha richiesto il pagamento rateale della sanzione si intende in condizioni disagiate quanto il valore ISEE è inferiore a € 11.369,24=.

12. Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione nel caso in cui la richiesta di rateizzazione perviene prima della sua emissione; se la richiesta perviene dopo l'avvenuta notifica dell'ordinanza ingiunzione, il Dirigente dispone con apposita determinazione che la sanzione venga pagata in rate mensili specificandone le modalità ed i termini.

ART.15 - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI ACCESSORIE

1. Con l'ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste dalla legge e dai regolamenti, secondo gli elementi dettati dall'art.7 del presente regolamento.

2. Le sanzioni accessorie non sono eseguibili d'ufficio fino alla scadenza del termine per proporre opposizione o, se questa è presentata, fino a che il provvedimento del giudice non diviene definitivo. Fatti salvi casi di pericolo attuali ed imminenti per la pubblica incolumità.

3. L'applicazione delle sanzioni accessorie è disposta sulla base della valutazione degli elementi di cui al presente regolamento.

4. Alla vigilanza sulla esecuzione delle sanzioni non pecuniarie, nonché all'eventuale esecuzione d'ufficio, provvede il soggetto che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione anche avvalendosi di uffici di altre Amministrazioni.

ART. 16 – OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA-INGIUNZIONE

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione gli interessati possono proporre ricorso nei termini e con le modalità previste dall'articolo 22 e ss. della Legge 689/1981.

2. In caso di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, il Dirigente rinverrà gli atti all'Organo Accertatore e/0 all'Ufficio legale del Comune per quanto di competenza.

3. In caso di sentenza contraria il Dirigente dell'ufficio Legale, sentito il Dirigente e/o il responsabile del servizio competente per materia, valuterà l'opportunità di proporre appello ovvero precederà al saldo delle eventuali spese. Al contrario, in caso di sentenza finale lo stesso provvederà alla riscossione di quanto dovuto ed al recupero delle spese processuali.

ART. 17 - RISCOSSIONE COATTIVA

Il Dirigente competente per materia, provvederà alla formazione alla predisposizione degli atti per la riscossione coattiva entro il termine di prescrizione del recupero delle somme (5 anni).

ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua applicazione

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.